



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**L'INCOMPLETA O PARZIALE COMPILAZIONE DELLE "SCHEDE  
CARBURANTE" GIUSTIFICA LA RIPRESA A TASSAZIONE AI FINI  
IVA E AI FINI IRES**

Sentenza del 9 dicembre 2025, n. 8569 del 2025 (dep. 15/12/2025) - Corte di  
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

**Composizione**

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -  
IN GENERE (NOZIONE)

IVA – IRES - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità  
dell'IVA - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di  
cui all'art. 2 del DPR. n. 444 del 1997 - Necessità - Fattispecie

**Massima**

In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i  
consumi di carburante per autotrazione è subordinata alla regolare compilazione  
delle cosiddette "schede carburanti", che devono risultare complete in ogni loro  
parte, mediante puntuale indicazione dei chilometri iniziali e finali percorsi e  
della firma di convalida da parte del gestore dell'impianto di distribuzione, con  
la conseguenza che, in difetto di una puntuale e completa redazione, è legittima  
la ripresa a tassazione dei relativi costi.

**Rif. normativi**

Art. 19, DPR 26/10/1972 n. 633 art. 19

Art. 75, DPR 22/12/1986 n. 917 art. 75

Art. 2, DPR 10/11/1997 n. 444

Art. 2, Legge 21/02/1977 n. 31

**Conformità**

Cass., Sez. 5, Sentenza del 18/12/2014, n. 26862



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

Ufficio del Massimario  
**Anno pubb.** 2025